

15345714



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Concordato
preventivo.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 28303/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 15365

Rep. 2643

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -

Ud. 16/04/2014

Dott. SERGIO DI AMATO - Rel. Consigliere -

PU

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28303-2007 proposto da:

GALLONE S.N.C. DI BARLETTA ANGELA E GALLONE TOMMASO
(C.F. 01505660744), in persona del legale
rappresentante pro tempore, BARLETTA ANGELA,
GALLONE TOMMASO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso
l'avvocato PAGANELLI MAURIZIO, rappresentati e
difesi dall'avvocato FUSCO ROBERTO, giusta procura
a margine del ricorso;

- ricorrenti -

2014

872

contro

BANCA POPOLARE DI BARI S.C.AR.L. (C.F. 00254030729), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso l'avvocato GUIZZI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANNELLI GIANVITO, GIANNELLI GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso;

VALLE DEI TRULLI S.R.L. - CENTRO RACCOLTA LATTE (P.I. 02282160734), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANDOLFO I 11, presso l'avvocato CAROLI CHIARA, rappresentata e difesa dall'avvocato CHIARELLI GIANFRANCO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

contro

DITTA COSPALAT F.V.G., DITTA FERRO PROFILI SUD DI CASAMASSIMA GIULIANA, BANCA POPOLARE DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO CASSA RURALE ED ARTIGIANA S.C.AR.L., PASSARELLI FABRIZIO, GALLONE S.N.C. DI BARLETTA E GALLONE TOMMASO;

- intimati -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 23/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato R. FUSCO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente BANCA P. BARI, l'Avvocato P.F. GRAZIOLI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.



IL CASO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 23 luglio 2007 la Corte di appello di Lecce, accogliendo il reclamo proposto dalla s.r.l. Valle dei Trulli e dalla Banca Popolare di Bari avverso il decreto del Tribunale di Brindisi in data 23 marzo 2006, rigettava la domanda di omologazione del concordato preventivo proposto dalla s.n.c. Gallone di Angela Barletta e Tommaso Gallone ed approvato dai creditori, per i quali era previsto, se privilegiati, il pagamento integrale immediatamente dopo la definitiva omologazione e, se chirografari, il pagamento del 40%, oltre interessi, dilazionato in dodici rate semestrali. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello osservava che: a) in presenza di creditori dissenzienti che contestavano la fattibilità e convenienza del concordato perdeva rilievo la questione sull'estensione a tali profili del controllo d'ufficio del Tribunale prima e della Corte di appello dopo; b) in ogni caso, quando la non fattibilità della proposta concordataria emerge dopo la votazione favorevole dei creditori (per fatti non rappresentati in occasione dell'adunanza dei creditori), l'omologazione deve comunque essere negata per mancanza del consenso informato dei creditori, dal momento che il voto è stato espresso sulla base di una situazione di fatto diversa da quella reale; c) il commissario

giudiziale, sebbene durante le operazioni di voto fosse emerso che i crediti privilegiati ammontavano ad € 2.629.118,15 (anziché ad € 1.364.808,06=, come prospettato nella proposta), aveva espresso parere favorevole all'omologazione, affermando che l'ammontare dei crediti privilegiati immediatamente esigibili era notevolmente inferiore (dovendosi detrarre sia i crediti contestati sia quelli non scaduti), sicchè la società avrebbe comunque potuto farvi fronte attraverso la liquidità realizzata recuperando rilevanti crediti verso terzi; d) la Corte di appello, aveva ritenuto necessario sul punto un supplemento istruttorio all'esito del quale era risultato che i crediti privilegiati esigibili e non contestati ammontavano ad € 1.857.185,96 e che la società debitrice non aveva alcuna liquidità per farvi fronte, con conseguente impossibilità del loro pagamento immediato in caso di definitiva approvazione del concordato e con conseguente non omologabilità di un concordato destinato alla risoluzione per inadempimento.

La s.n.c. Gallone di Angela Barletta e Tommaso Gallone nonché i predetti soci in proprio propongono ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. La s.r.l. Valle dei Trulli e la Banca popolare di Bari resistono con distinti controricorsi. La ricorrente e la Banca hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 12 d.p.c.c. e degli artt. 160, 161, 162, 163, 173 177 e 180 l. fall., lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto possibile, dopo l'approvazione del concordato da parte dei creditori, l'esercizio, da parte dell'Autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza dei creditori dissenzienti, di un sindacato sulla fattibilità del concordato, tanto più che dopo l'approvazione al debitore non sarebbe più consentito di modificare la proposta; in via subordinata, i ricorrenti deducono la necessità di una rimessione degli atti al Tribunale per consentire al debitore una riformulazione del piano e/o della proposta sulla scorta dei rilievi emersi dopo il voto dei creditori.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 12 d.p.c.c. e degli artt. da 160 a 163 e da 173 a 181 l. fall., lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che il maggiore ammontare dei crediti privilegiati, emerso in sede di adunanza dei creditori, avesse determinato l'espressione di un consenso non informato da parte dei creditori che avevano approvato la proposta. Infatti, l'attribuzione del privilegio in sede di adunanza dei creditori ha effetto ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze e non

determina la necessità di una comunicazione agli altri creditori.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 12 d.p.c.c. e degli artt. da 160 a 163 e da 173 a 181 l. fall., lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che la prevedibilità dell'inadempimento del concordato ne consentisse la non omologazione.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono fondati nei limiti di seguito precisati.

La proposizione di opposizioni alla omologazione, contrariamente a quanto mostra di ritenere la sentenza impugnata, non estende automaticamente il sindacato del giudice alla fattibilità e convenienza del concordato. Anzitutto, la possibile estensione è limitata alla sola convenienza, da valutare nel confronto tra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato e quello possibile con le «alternative concretamente praticabili». In secondo luogo, tale estensione, nelle formulazioni dell'art. 180, comma 5, che si sono succedute (ad opera del d.l. n. 35/2005, del d. lgs. n. 169/2007 e del d.l. n. 83/2012) richiede presupposti individuati prima nel dissenso di una o più classi di creditori, indipendentemente dalla presentazione

di opposizioni (d.l. n. 35/2005), poi nella opposizione di un creditore appartenente ad una classe dissenziente (d. lgs. n. 169/2007) e, infine, nella opposizione di un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nel caso di concordato senza classi, di creditori dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (d. l. n. 83/2012). Correlativamente è stato modificato l'oggetto della valutazione di convenienza riferita nella prima formulazione ai crediti degli appartenenti alle classi dissenzienti e riferita, invece, nella seconda e terza formulazione, al credito vantato dagli opposenti.

Nella specie, pertanto, essendo applicabile *ratione temporis* la formulazione dettata dal d.l. n. 35/2005, l'estensione del sindacato alla convenienza, nel senso sopra precisato, richiedeva i presupposti, nella specie mancanti, del concordato con classi e del dissenso di una o più classi. Ne consegue che la questione dei poteri spettanti al tribunale, e successivamente alla corte di appello in sede di reclamo, è limitata a quelli ordinariamente previsti, esclusa ogni estensione.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. s.u. 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. 9 maggio 2013, n. 11014; Cass. 27 maggio 2013, n. 13083; Cass. 25 settembre 2013, n. 21901) ha chiarito che il controllo del

tribunale, ai fini della ammissibilità del concordato, ma anche ai fini della sua omologazione, va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, dunque, nell'ambito di detto controllo, la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente "prima facie", a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati. Restano, invece, riservate ai creditori, previa, naturalmente, la loro completa e corretta informazione, le valutazioni di merito aventi ad oggetto la fattibilità del piano, la sua convenienza economica, la probabilità di successo ed i rischi inerenti.

Quanto alla completa e corretta informazione dei creditori, si deve escludere che questi ultimi debbano essere destinatari di una separata informazione avente ad

oggetto il fatto che ad alcuni di essi - in sede di adunanza, da parte del giudice delegato ed ai fini del voto - sia stato provvisoriamente attribuito il rango privilegiato. La stessa legge, infatti, prevede che tutti i creditori siano convocati e che in sede di adunanza «il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze». Ne consegue che si tratta di una attività rispetto alla quale è assicurato il pieno contraddittorio dei creditori, i quali in quella sede possono avere conoscenza dei relativi risultati e non necessitano di ulteriore informazione. Le informazioni recate dall'«elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione» (art. 161, comma 2 lett. b l. fall.), dalla verifica dei crediti operata dal commissario giudiziale (art. 171, comma 1, l. fall.) e dalla relazione dello stesso commissario (art. 172, comma 1, l. fall.) rappresentano perciò la base informativa, eventualmente integrata dai risultati della «ammissione provvisoria dei crediti contestati», che consente ai creditori di esprimere consapevolmente il loro voto. Si deve, pertanto, escludere che la provvisoria attribuzione ad alcuni crediti della collocazione privilegiata, in luogo di quella chirografaria esposta dal debitore nella sua

proposta, consenta al tribunale di negare l'omologazione assumendo che la proposta del debitore sarebbe stata approvata dai creditori in difetto di una completa informazione. In questo caso, infatti, non può predicarsi alcuna insufficienza delle informazioni sulla cui base i creditori hanno espresso il loro voto ed approvato il concordato.

Dopo l'approvazione della proposta da parte dei creditori non è consentito al tribunale, e neppure alla corte di appello in sede di reclamo, verificare la probabilità di successo del concordato e non omologarlo quando appaia prevedibile un inadempimento del debitore che legittimerebbe i creditori a chiedere la risoluzione del concordato. Una tale decisione, infatti, non potrebbe giustificarsi con la probabilità di inadempimento, posto che la relativa valutazione ai fini dell'omologazione è riservata ai creditori, ai quali soltanto, inoltre, e con esclusione dello stesso pubblico ministero, è riservata dopo l'omologazione la legittimazione a chiedere la risoluzione (art. 186 l. fall.). Il contrario non può sostenersi neppure ove la verifica del giudice facesse emergere l'inidoneità della proposta a soddisfare i diversi crediti nella misura e nei tempi promessi. Invero, alla luce del ricordato orientamento di questa Corte (Cass. s.u. n. 1521/2013 cit.), l'inidoneità della

proposta può giustificare la non omologazione, malgrado l'approvazione dei creditori, soltanto se estesa alla possibilità di un qualunque soddisfacimento dei creditori e soltanto «se emergente *prima facie*» e non dopo una verifica della prognosi favorevole normalmente sottintesa dall'approvazione del concordato da parte dei creditori. Questi ultimi, del resto, ben potrebbero avere accettato non solo il rischio ma anche l'eventualità di essere soddisfatti in una misura ed in tempi diversi da quelli preventivati nella approvata proposta di concordato.

Nella specie, infine, sotto il profilo sia della completezza dell'informazione sia della valutazione di fattibilità riservata ai creditori, rileva il fatto che il debitore non ha mai detto di disporre già della liquidità necessaria per pagare immediatamente i creditori privilegiati, ma di essere in grado di farlo, dopo la definitiva omologazione, mediante la riscossione dei suoi crediti e mediante il ricavato della sua attività.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce che dovrà uniformarsi ai seguenti principi di diritto: a) l'art. 180, comma 5, l. fall., nella formulazione dettata dal d.l. n. 35/2005, estende il sindacato del giudice alla convenienza della proposta, indipendentemente dalla proposizione di opposizioni, soltanto nel caso di concordato con classi e

di dissenso di una o più classi; b) l'informazione dei creditori sulla entità e natura del passivo è affidata alla documentazione allegata alla proposta di concordato nonché alla relazione del commissario giudiziale sulla scorta della verifica dei crediti ed è completata, senza necessità di ulteriore comunicazione, dai risultati dell'ammissione provvisoria dei crediti ai fini del voto; c) in sede di omologazione il sindacato del tribunale, e della corte di appello nell'eventuale giudizio di reclamo, non può estendersi, attraverso una verifica istruttoria, alla probabilità di successo del concordato approvato dai creditori, e l'omologazione non può essere negata neppure quando, a giudizio del tribunale o della corte di appello, sia prevedibile l'inadempimento del concordato.

P . Q . M .


accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2014.

il cons. estensore

Sergio Di Renato

il presidente



IL CASO.it